

Allegato "B" al n. 24.358 di raccolta

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione Datoriale volontaria a base locale tra imprenditori nonchè tecnici e professionisti in materie connesse alle attività di impresa nel settore dello sviluppo, tutela, salvaguardia dell'ambiente e del territorio, che potrà aderire ad una organizzazione Datoriale Nazionale.

L'Associazione è denominata:

**"ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PER LA DIFESA E LA TUTELA
AMBIENTALE"**

in sigla "ASSO.IMPRESI.A.A."

Ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

L'Associazione non intende esprimere nessuna attività sia di carattere politico che religioso.

L'Associazione riconosce l'importanza della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile favorendo l'attività di impresa in modo socialmente responsabile.

Nell'ambito, comunque, delle proprie attività istituzionali, potrà svolgere attività commerciale marginale e complementare alla sua finalità.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, Via Paolo Emilio n. 32.

Può istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia sia all'estero secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

ART. 4 - SCOPO ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, tutela, salvaguardia dell'ambiente e del territorio attraverso il coordinamento delle attività delle imprese e dei soggetti ad essa associati, anche sviluppando e promuovendo tutte le attività ecosostenibili ed ecocompatibili. L'Associazione si prefigge anche lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del settore, dalle imprese ai progettisti, nonché delle autorità politiche e tecniche degli Enti statali, Regionali, provinciali e comunali, le criticità e le esigenze di una qualificazione del settore.

L'Associazione assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona, riconosce le pari opportunità tra uomini e donne e, a tal fine, garantisce la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi in seno agli Organi sociali, e, nel solco della presenza degli imprenditori nella società italiana, promuove e tutela sia in

Italia che nel mondo il lavoro di tutti, nonché la presenza degli imprenditori e delle imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.

L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero.

Essa non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese ed alle persone.

L'Associazione identifica tre settori di attività:

Settore "Imprese";

Settore "Professioni"

Settore "No Profit".

Il settore "Imprese" si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi.

Il settore "Professioni" si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà professionali di qualsiasi natura, prettamente destinate

alla produzione di servizi, includendovi anche le competenze manageriali di gestione di imprese, assimilandole a competenze professionali di alto livello qualitativo.

Il settore "No Profit" si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate a svolgere attività di carattere sociale.

Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione si propone di realizzare i seguenti scopi istituzionali primari:

- a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati anche promuovendone lo scambio di reciproche esperienze;
- b) stabilire e intrattenere rapporti, in rappresentanza degli interessi generali degli associati, di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea. Agire, in rappresentanza dell'interesse degli associati, in giudizio a tutela di ciascun singolo componente ovvero a tutela dell'interesse collettivo dell'Associazione, indipendentemente dalla sua coincidenza con l'interesse di tutti i suoi associati;

c) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, tra le quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, amministrazioni, locali, ecc.;

d) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;

e) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;

f) assistere gli associati nell'acquisizione di servizi di natura contabile, tributaria, legale, di consulenza del lavoro attraverso strutture e professionisti abilitati;

g) stipulare con i sindacati dei lavoratori contratti nazionali, locali e/o territoriali, accordi concernenti la disciplina del lavoro, la disciplina dell'apprendistato e la disciplina dell'istruzione tecnica degli apprendisti, e comunque nell'ambito di tutte le discipline di cui alle possibilità consentite dal D.Lgs 276 del 2003 e della Legge 133 del 2008, la costituzione di Enti e/o Istituti Bilaterali per la gestione di quanto previsto dai

C.C.N.L.;

l'Associazione può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con i propri scopi fondamentali, nell'ambito delle leggi vigenti.

In relazione alle finalità predette, l'Associazione può compiere ogni operazione necessaria o utile ad accedere a finanziamenti nazionali e comunitari, assumere il personale necessario per l'attuazione delle finalità associative e per l'autonoma gestione tecnica e amministrativa.

L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

ART. 5 - SOCI

Possono essere soci ordinari:

- a) le persone fisiche, residenti ed operanti in territorio italiano, titolari di imprese;
- b) gli Enti e le persone giuridiche, aventi sede ed operanti in territorio italiano, che eseguono servizi e lavori di costruzione e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati, quali in via non esaustiva, parchi, giardini, impianti sportivi, aree stradali e autostradali e di aree verdi destinate agli impianti ecologici e di salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio, del suolo e delle acque aventi i requisiti necessari per svolgere lavori pubblici

secondo le normative vigenti;

c) i professionisti;

d) gli enti no profit.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta secondo la modulistica pro tempore vigente.

La domanda, dovrà, altresì essere accompagnata da relazione sottoscritta da almeno un Socio che fornisca elementi di giudizio utili a valutare la richiesta di ammissione. La relazione ha carattere necessario ma non vincolante per il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera sulla domanda e comunica, per iscritto, al socio il positivo accoglimento della stessa entro 30 giorni dalla delibera con l'obbligo del relativo pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale.

L'ammissione a socio avrà effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo delibera sul positivo accoglimento della domanda.

Da tale data sarà inserito nel previsto Elenco soci.

Ogni socio, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è titolare di un diritto di voto o di un multiplo di esso secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

L'ammontare del contributo di iscrizione e del contributo

ordinario è determinato dal Consiglio Direttivo.

Si definiscono Soci dell'Associazione gli associati (sia persone fisiche sia quelle giuridiche che i professionisti e gli enti no profit) in regola con il versamento della quota di iscrizione.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario nei confronti dei soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

L'iscrizione obbliga il Socio per un biennio con decorrenza dal primo giorno del semestre solare in cui è avvenuta.

Se il Socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza del biennio associativo in corso, l'iscrizione s'intende rinnovata per il successivo anno e così di seguito.

La quota di iscrizione e quella associativa annuale non sono trasmissibili se non in caso di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

ART. 6 - SANZIONI

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per

iscritto e motivata;

b) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive o rappresentative nell'ambito dell'Associazione;

d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

e) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;

f) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto. Le sanzioni d), e) e f) vengono deliberate in alternativa o anche cumulativamente dal Consiglio Direttivo, le altre sanzioni sono di competenza del Presidente.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proibiviri, qualora costituiti, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 7 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell'Associazione, cioè quelli risultanti dagli atti dell'Associazione e dai suoi bilanci, sono costituiti;

- dalle varie quote sociali, comprese quelle una tantum, come indicate dalle delibere del Consiglio Direttivo;

- dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati;

- dai corrispettivi per i servizi che saranno eventualmente resi.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi.

In tal caso, ciascun socio sarà tenuto al pagamento del contributo così determinato in ragione del numero di quote possedute.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Comitato Esecutivo;
4. il Presidente ed il Vice Presidente;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. il Direttore Generale;
7. Collegio Sindacale.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazione volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate

per conto dell'Associazione.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato.

Ad ogni associato spetta un voto per ciascuna delle quote sottoscritte fino ad un massimo di cinque.

L'Assemblea deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo degli associati e comunque almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio.

Le convocazioni dovranno essere diramate, a mezza lettera, fax o e-mail, entro il settimo giorno antecedente a quello stabilito per l'Assemblea, a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni con l'indicazione dell'ordine del

giorno del luogo e della data e ora della prima e seconda convocazione la quale deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei voti.

Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto o disposizioni sul patrimonio dell'Associazione dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria i seguenti punti:

- a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del bilancio, del rendiconto di esercizio consuntivo e preventivo;
- c) quant'altro il Consiglio Direttivo decide di sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione

e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Esso è composto da tre a nove membri individuati anche tra non soci, e al suo interno nomina il Presidente dell'Associazioni e i Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei associati e dura in carica tre anni.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, i vice Presidenti sono nominati su indicazione del Presidente dell'Associazione ed eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri.

Il numero dei membri cooptati non deve essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decade e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente del Consiglio, ovvero in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età per mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora.

Il Consiglio si riunisce per volontà del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri e comunque con almeno cadenza bimestrale e le sue riunioni sono verbalizzate e sottoscritte in apposito libro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Nel caso di tre assenze ingiustificate, i Consiglieri decadono dalla carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e terzi fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea dei Soci.

Spetta al Consiglio Direttivo nominare il Direttore Generale e/o altre figure qualificate alle quale delegare compiti e ruoli specifici stabilendone gli eventuali compensi.

Il Consiglio Direttivo potrà, nominare uno o più Comitati Esecutivi che riceveranno deleghe e mandati ad operare direttamente relazionando e rispondendo del suo operato al Consiglio Direttivo.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà.

Il Presidente può mediante delega incaricare i Vice Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni, fino a revoca espressa.

ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri qualora nominato si compone di tre membri, scelti dai soci dell'Associazione.

Il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Collegio esamina e delibera:

- sui ricorsi presentati dai singoli avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione;
- sui ricorsi presentati dai singoli associati avverso provvedimenti disciplinari istruiti a loro carico;
- sulle controversie insorte tra i soci per quanto riguarda la loro attività all'interno di Associazione.

Inoltre, esprime, su richiesta degli organi associativi, pareri su eventuali controversie di ogni natura che possano insorgere all'interno di associazione (comprese quelle relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto) e vigila sul corretto comportamento degli associati, anche alla luce del dettato del Codice Deontologico.

Le parti ricorrenti hanno l'obbligo di esibire, a richiesta del Collegio, ogni documentazione, nonché fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dal Collegio stesso al fine di dirimere la controversia.

Eventuali inadempienze, totali o parziali, saranno valutabili dal Collegio ai fini della decisione definitiva.

I membri del Collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e sono tenuti al massimo riserbo per quanto

concerne l'attività del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio devono essere rese entro 30 (trenta) giorni dalla data della raccomandata e sono definitive ed insindacabili.

Vengono depositate presso la Segretaria di Associazione che ha l'obbligo di renderle note alle parti ricorrenti.

ART. 13 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea dei soci.

Tra di essi il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio di gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Il Presidente sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato. Gli associati possono

prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

ART. 15 - RECESSO O ESPULSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento (fatto salvo le tempistiche previste dal precedente articolo 5); la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

L'espulsione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

a) che tengano comportamenti contrari alle norme regolamentari dell'Associazione, così come indicate nel presente Statuto e nel Codice Deontologico;

- b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre sei mesi e non eseguano in tutto o in parte il versamento di ogni altro contributo richiesto dagli organi dell'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiano i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione;
- d) che risultino condannati per reati comuni, gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, si rendano indegni.

L'Associato dichiarato decaduto potrà ricorrere contro tale provvedimento mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il ricorso sarà esaminato dal tale organo secondo quanto disposto dal precedente art. 10 quater.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ART. 16 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti uno o più comitati tecnici scientifici composti da persone di provata competenza che condividano lo scopo dell'Associazione e di valorizzare e promuovere l'attività dell'Associazione stessa in ogni settore.

La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata
il funzionamento di ogni Comitato tecnico scientifico.

ART. 16 - PUBBLICITA'

I libri sociali sono depositati presso la sede dell'Associazione
e ogni socio ne può prendere visione, previo appuntamento con la
Segreteria.

ART. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27
c.c: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli
scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di estinzione l'Assemblea delibera, con la maggioranza di
almeno i tre quarti degli associati, in merito alla devoluzione
del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966 n. 662,
e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmato: GIANLUCA BARTOLINI - MARCO DE LUCA Notaio - Segue Sigillo